

139

che questa ultima avrà pieno diritto (scorsa il dello
giorno del primo Settembre mille novemcento cinque) di conti-
nuare a tenere il panierino della amata casa ferro-
na fissa, punto che non avrà ricevuto per intero le
rispettive lire duecentosessanta e non verrà rimborzata
della somma di mezza moneta per ciascuna da ogni sara-
a tutte l'anno scorso, ove mai verrà imposta e della
stessa moneta pagata in dipendenza del presente atto.
Si conviene che le spese di quietanza delle dette lire
duecentosessanta, della copia per ottener la conservazione
del credito e della copia per ottener la cancellazione del
l'ipoteca saranno fatti a carico dei coniugi Randalli
e Russo, i quali si obblighino pagare al notario regis-
tore della quietanza contemporaneamente all'ap-
pamento della rinnovanza del suddetto prezzo d'undici.
Le spese di quest'atto sono a carico dei compratori, per
i quali si obblighino non riferire presso una
falegna. Richiesto io Nolaro in vece quest'atto scritto
da me, e da me letto, alle parti in presenza dei testimoni
mi che n'ottorneranno con me Nolaro - Canti quegli
di un foglio di carta uitta in lire novantasette
- Silvestro Ventrella - Sefit Bernardo testi -
Dottor Vincenzo d'Giovanni Nolaro in Ruffo
verifica come nell'originale
V. d'Giovanni.

Alligato

Al Signor Sig. Presidente e Giudice del Tribunale
di Sciacca

I coniugi Palagena Reijo fu Matteo e Giuseppe
Parubio fu Baldassare da Reibera esponente:

Per contratto antenazionale 24 Novembre 1889,
rogato Sistia, la Reijo ebbe costituito in date, tra
l'altro, una casetta terrena sita in Reibera, n. 10
in Palermo, via Merello n. 18, confinante con
la casa di Nicolo Tamburto, di fabbricato dell'at-
to e di Norberto Maniscalco del valore di 1500.

Una grave e penosa malattia ha impedito e
impedisce al Parubio di poter dire ad un loro
profondo per sé e per la famiglia, composta
della moglie e dei sei figli di cui alcuni in tem-
erissima età. Mancante di mezzi come è
non può prospettare la cura della malattia
di cui è affetto, né può essere di sostegno ai
suoi teneri figliolelli.

Ritenuuto che fu dato uovo appunto a vedere
re i pesi del matrimonio, tra i quali quello di
provvedere alla conservazione e salute della fami-
glia. — Ritenuuto de la legge, pur preservando
la inammissibilità della date da facoltà ai coniugi
di poterla distare quando ne abbiano necessità.